



Comune di Portofino

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' vietato senza il rilascio di permesso dell'Autorità Comunale, erigere palchi, baracche e simili, anche a carattere temporaneo, per feste, pubblici spettacoli e per qualsiasi altro scopo, anche su aree di proprietà privata, quando siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.
- 4) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 4 – Illuminazione pubblica, di strade private e luminarie

- 1)E' vietato danneggiare le lampade e gli apparecchi della pubblica illuminazione;
- 2)Tutte le piazze le strade di proprietà privata, nel centro abitato, aperte al pubblico, debbono essere, nelle ore notturne, illuminate a cura dei proprietari delle strade e piazze medesime;
- 3)La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a rilascio di licenza, presentata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
- 4)Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
- 5)Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da non creare intralcio al transito veicolare.
- 6)Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 7)Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 8)La rimozione degli impianti deve avvenire entro i termini previsti nella licenza rilasciata dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza..
- 9)Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1)Previo consenso della proprietà, per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 4) del precedente articolo è richiesta autorizzazione rilasciata dell'Autorità Comunale.
- 2)Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 6 - Atti vietati sul suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
 - b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
 - c) eseguire giochi, compreso il gioco della palla, che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili, monumenti, segnali stradali o cose. E' altresì vietato l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, lo scoppio di petardi, lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso;
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune. E' vietato altresì imbrattare in qualsiasi modo, guastare i servizi igienici pubblici, gli oggetti e le attrezzature in essi presenti;
 - j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - k) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;
 - l) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - m) commettere qualsiasi atto contro la pulizia, il costume e la decenza pubblica;
- 2) La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punti g), k), m) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 – Occupazioni suolo pubblico per lavori e mestieri

- 1) E' vietato a chiunque, anche momentaneamente, di occupare qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, senza autorizzazione rilasciata dalla competente autorità Comunale. Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione, anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico;
- 2) Le autorizzazioni di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche che comportino occupazione con pedane e impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità delle località che si demandano di occupare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
 - b) che l'occupazione non abbia a ledere diritti di terzi;
 - c) che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
 - d) che la concessione si intenda per ogni effetto precaria e sempre revocabile. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o ne venga anche cambiata la destinazione;
- 3) Anche indipendentemente dalla revoca, durante il corso dell'esercizio delle licenze di occupazione di suolo e aree pubbliche in genere, l'autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni;
- 4) La violazione di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 - Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nella pavimentazione, griglie e telai di portici o marciapiedi di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza il Comune provvederà all'ingiunzione dei lavori di riparazione ed, in mancanza di sollecita esecuzione, all'effettuazione d'ufficio ed a spese dei proprietari.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno due volte all'anno o comunque quando siano colmi.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10 - Operazioni di vuotatura e spurgo di fosse biologiche

- 1) Le operazioni di spurgo di fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - d) mettere i piedi sulle panchine;
 - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
- 2) Su edifici privati e pubblici è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Nelle aree private è fatto divieto di accumulo di materiale di recupero (ferro, legname, plastica ecc.) per periodi prolungati ed il momentaneo deposito deve essere finalizzato all'immediato smaltimento;
- 4) Su tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti, manoscritti e disegni, tranne nei posti appositamente destinati dal Sindaco.
- 5) E' vietato coprire, togliere, alterare e distruggere i manifesti, manoscritti, disegni o stampe affisse a cura dell'Autorità. Valgono in proposito le norme e sanzioni stabilite dall'art. 664 del C.P.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12 - Aree verdi

- 1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
 - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
 - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
 - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1) I rifiuti domestici, contenuti in appositi sacchetti, debbono essere riposti negli appositi cassonetti dei luoghi di raccolta distribuiti sul territorio comunale. Dal mese di aprile al mese di ottobre è vietato depositare rifiuti domestici negli appositi contenitori dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

2) E' consentito agli esercizi di vendita al dettaglio di depositare nelle adiacenze dell'attività dalle ore 09.00 alle ore 11.30 per la raccolta, cartoni e imballaggi fermo restando l'obbligo di ritirare tali involucri in caso di mancata raccolta e la facoltà di depositare cartoni e imballaggi ripiegati presso i centri di raccolta di Piazza Libertà e Molo Umberto I.

3) Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività dei pubblici esercizi dovrà avvenire nei punti di raccolta di Molo Umberto I e Piazza Libertà. E' facoltà degli esercizi, al momento della chiusura serale degli stessi, depositare i rifiuti in appositi idonei cassonetti da posizionare nell'ambito della propria area di concessione di suolo pubblico.

4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

5) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

6) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

7) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

8) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

9) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 - Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi,

terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, i quali devono provvedere a far recidere i rami di piante sporgenti, quando questi ingombrino il transito, danneggino la buona conservazione della strada ed impediscano o limitino la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione. Sono fatte salve le regolamentazioni presenti nel Piano dell'Ente Parco di Portofino, nel Codice della Strada e Regolamento di esecuzione

2) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 16 – Frane

1) Ai proprietari dei terreni dei fondi superiori alle strade comunali e vicinali, è vietato dissodare il terreno quando è in forte pendenza o facile a franare, senza aver provveduto a porre efficaci mezzi di sostegno;

2) I proprietari dei fondi inferiori devono astenersi dal praticare scavi o altre opere capaci di determinare franamenti dei terreni superiori;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano le sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 300,00 e obbligo di intervento di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 - Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di

garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi

1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività. In modo tale che l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita. E' facoltà, per i pubblici esercizi, depositare i rifiuti derivanti dalla loro attività all'orario di chiusura in appositi idonei contenitori da posizionarsi all'interno della propria area di suolo pubblico data in concessione.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Scuotimento di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle ore 09.00 alle ore 24.00. Le operazioni di scuotimento deve avvenire senza imbrattare il suolo pubblico, senza creare disturbo o fastidio a passanti e salvaguardando i diritti di terzi.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 22 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 23 - Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio sono soggetti alla preventiva concessione secondo le norme del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente e debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,40. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non deve in ogni caso essere di intralcio o creare disagio alla circolazione pedonale. Si potranno, valutando caso per caso, rilasciare permessi per frange, tende perpendicolari in aggiunta alle tende protese. In caso di diversa disposizione restano ferme ed applicabile le norme contenute nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3) Senza apposita autorizzazione dalla competente autorità Comunale è vietato il collocamento di insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, di vetrine, cartelli, riverberi, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi di ditte o altro, lumi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento importi una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno degli edifici.

4) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, esercitata sia manualmente che con impianti di irrigazione, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

5) È vietato lo stillicidio su suolo pubblico e lungo le facciate dei fabbricati di qualsiasi natura o origine.

6) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Art. 25 - Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6) Questo articolo non si applica al falò di San Giorgio in occasione della festa patronale, salvo le prescrizioni inerenti la custodia e il controllo del fuoco acceso ed il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità comunale competente;

7) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Tutela della quiete

1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o

ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”).

2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1 comma 2), è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 09,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

5) E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

6) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione o licenza rilasciata dalla locale Autorità di Pubblica Sicurezza.

7) E’ vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all’esterno.

8) Le violazioni di cui ai commi 2) , 3), 4), 5), 6), 7) comportano la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

9) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 della l. n. 447/95.

Art. 27 - Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi

1) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 09.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

2) Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito il trattenimento musicale di piano-bar o strumenti similari inteso come un servizio di musica dal vivo e l’uso di apparecchi radio, stereo, apparecchi musicali senza amplificazione, all’interno dei pubblici esercizi dalle ore 09.00 alle ore 24.00, alle seguenti condizioni:

-gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate, tale che la diffusione sonora non sia udibile all’esterno del locale e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell’osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili.

-gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'esercizio, senza alcuna installazione di apparecchi sussidiari, altoparlanti complementari esterni al locale o diffusori mobili con amplificatori incorporati;.

3) Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito nelle pertinenze esterne degli esercizi pubblici il trattenimento musicale eseguito con strumenti musicali a corda non elettrici o con pianoforti senza alimentazione elettrica dalle ore 09.00 alle ore 24.00 alle seguenti condizioni:

- gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili;

- non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari, di altoparlanti, nonché diffusori mobili con amplificatori incorporati.

4) Tutti i trattenimenti musicali e spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi, sia all'interno che nelle pertinenze degli stessi, nel rispetto delle condizioni sopra specificate, sono soggetti a rilascio di licenza da parte della locale autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) e artt.124 e 125 Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. (R.D. 635/40).

5) Le violazioni di cui ai commi 2) , 3), 4), comportano la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite

Art. 28 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

2) per quanto concerne l'installazione di compressori terminali dei condizionatori di aria si rinvia alle disposizioni del Piano dell'Ente Parco di Portofino (Delibera dell'Ente Parco di Portofino n. 77 del 05.11.01 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 33 del 26.06.02).

3) Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni delle norme legislative vigenti.

4) E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i.

5) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 29 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1) Nel centro abitato è vietato esercitare professioni, arti, industrie ed attività rumorose e scomode, ed in particolare l'uso di macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.). Tali attività, nel rispetto del piano comunale di zonizzazione acustica, sono esercitabili esclusivamente negli orari e nei giorni sotto indicati:

a) dal 1° ottobre al 15 giugno:

- nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- nei giorni pre-festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00

b) dal 16 giugno al 30 settembre:

- solo nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

In ogni caso coloro che vogliono esercitare le suddette attività, nel rispetto della presente normativa, sono tenuti a presentare ai competenti uffici comunali il piano acustico.

2) Dalle ore 20.00 alle ore 07.00, nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

3) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale.

4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 30 - Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha l'obbligo di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Municipale e ai Carabinieri.

3) Sulle aree di cui all'art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 31 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di spegnere il motore.

Art. 32 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:

- a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
- b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;

3) E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

4) Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 33 - Trattamenti antiparassitari

1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta

contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
- 4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
- 5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).
- 6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V ANIMALI

Art. 34 - Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 35 - Detenzione di cani

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali e depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani, servendosi di involucri di plastica;
- 2) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini.;
- 3) E' obbligo per i conduttori di fare uso di guinzaglio nel centro cittadino, giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recitanti;
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
- 5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

6) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

7) Salvo quanto disposto dall'art. 727 del C.P. è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra loro o con altri animali. È altresì vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico, che in luogo in vista del pubblico;

8) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Art. 36 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

1) E' vietato:

a) dare da mangiare agli animali su suolo pubblico;

b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici o che riversando rifiuti sui balconi e davanzali sottostanti;

c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);

d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

e) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

4) Nell'interno dell'abitato e nelle agglomerazioni di case è vietato detenere animali da cortile, piccioni, conigli e allevamenti di qualsiasi specie;

5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) La violazione di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 37 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato

2) La violazione comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art. 38 – Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla l. 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".
- 4) In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.

Art. 39 - Vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di legge vigenti.
- 4) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 40 - Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 41 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) E' vietato di norma esercitare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mestieri, traffici o vendite ambulanti. L'esercizio di tali attività potrà essere tuttavia concesso, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, che sarà subordinata all'osservanza di un orario determinato e sempre che le attività di cui trattasi non costituiscano intralcio alla libera circolazione e non arrechino molestia ai cittadini.
- 2) E' vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
- 3) E' vietata la pubblicità effettuata con volantini;
- 4) E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità sonora ambulante con veicoli di qualsiasi specie a mezzo altoparlante od altri mezzi acustici.
- 5) La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 6) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 7) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 8) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.
- 9) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 10) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 11) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.
- 12) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 42 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
- 2) E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. Salvo deroga, è vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.
- 4) L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.

- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 43 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo pubblico o demaniale e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, davanti agli esercizi di vicinato dei richiedenti;
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento Comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento di cui al comma 5), chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 44 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

Le norme del presente articolo sono regolate dal TULPS e dal Regolamento comunale sulle sale giochi

.

Art. 45 - Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46 - Definizione del “valore esiguo” ai fini del commercio di cose usate

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 774,69.

Art. 47 - Materiale pornografico

1) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

2) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Art. 48 - Mestieri girovaghi

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaino, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale, a seguito presentazione di richiesta. Detta richiesta dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

2) L'esercizio dei mestieri sopra elencati senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 49 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 50 - Phone Center

1) Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 21,00;

b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;

c) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 259/2003;

d) devono essere dotati di servizi igienici;

2) Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino immediato delle prescrizioni non rispettate.

TITOLO VII VARIE

Art. 51 - Collocazione del numero civico

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Municipale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 52 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
- 6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;
- 7) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 8) Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

Art. 53 - Accattonaggio

- 1) E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.

- 2) E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
- 3) E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.
- 4) La violazione di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.
- 5) La violazione al comma 3) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

Art. 54 - Artisti di strada

- 1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione, seguita da autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) La mancata comunicazione e l'esercizio dell'attività di cui al comma 1) senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 55 - Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 56 - Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione può essere disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 57 - Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da € 77,00 a € 462,00.

Art. 58 - Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII SANZIONI

Art. 59 - Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 60 - Sanzioni amministrative

- 1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
- 3) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

- 6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Abrogazioni di norme.

- 1) Il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.6.1969 e n. 9 del 15.04.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le Sanzioni per Violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2003 sono abrogati.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
- 3) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 62 - Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 63 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 64 - Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.